

Impianti e apparecchiature per finalità di controllo da installare negli ambienti di lavoro

VIDEOSORVEGLIANZA

Le regole, i divieti e le autorizzazioni per i datori di lavoro

E' vietato (art. 4 Legge 20 maggio 1970, n. 300) l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la DPL, stabilendo le modalità per l'uso di tali impianti.

Riferimenti

La giurisprudenza tendenzialmente esclude dall'ambito di operatività del divieto in esame, quelli che vengono definiti controlli difensivi, cioè volti a tutelare il patrimonio azienda o comunque ad accertare condotte illecite del lavoratore. Tuttavia, anche in questo caso, è necessario rispettare la procedura sindacale o amministrativa. (Corte di Cassazione con sentenza n. 1236 del 18.2.1983).

Sono vietati gli apparecchi di controllo installati a totale insaputa del lavoratore (Cass febbraio 1983 n. 1236). A tale fine non rileva che gli apparecchi siano stati solo installati e non ancora utilizzati (Cass 6 marzo 1986 n. 1490).

Si ricorda che il Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) richiama integralmente la disciplina posta dall'art. 4 dello Statuto. Esso, pertanto, si pone quale regolamentazione aggiuntiva rispetto a quella settoriale di limitazione del potere di controllo del datore e impone una lettura integrata dei due sistemi normativi (si veda Provvedimento del Garante per la privacy del 29 aprile 2004).

Procedura

L'installazione degli impianti presuppone la sussistenza di un accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza di questo, di un'autorizzazione della DPL. A tale fine è sufficiente la sottoscrizione da parte delle RSA che esprimano la maggioranza del personale. Devono essere inoltre essere coinvolte necessariamente le RSA o le DPL delle provincie nelle quali sono ubicate le singole unità produttive, anche qualora l'impianto

tecnologico presenti caratteristiche costruttive e di funzionamento standardizzate e del tutto identiche su tutto il territorio nazionale (Risp interpello Min. Lav. 5 dicembre 2005 n. 2975).

Dal 3 aprile 2011, espletata la procedura prescritta e prima di installare un impianto di videosorveglianza, il datore di lavoro deve (Prov. Garante Privacy 8 aprile 2010):

- informare i lavoratori della presenza delle telecamere con appositi cartelli;
- nominare un incaricato della gestione dei dati videoripresi;
- posizione le telecamere verso le zone a rischio, evitando di collocarle in maniera unidirezionale sui lavoratori impegnati nella loro attività;
- conservare le immagini raccolte solo per un massimo di 24 ore dalla rilevazione (salvo speciali esigenze).

Le istanze del datore di lavoro dirette alle Direzioni provinciali del lavoro, tese ad ottenere l'autorizzazione ad installare impianti e apparecchiature audiovisive (**vedi fac simile**), sono soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 (art. 3 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972), così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato delle predette Direzioni provinciali (Nota Ministero del lavoro 17 febbraio 4016).

Casistica

IPOTESI	VIOLAZIONE DEL DIVIETO	FONTE
<p>Registrazioni filmate dirette a tutelare il patrimonio aziendale contro atti penalmente illegittimi posti in essere da terzi o dipendenti</p>	<p>Si se finalizzate al controllo dell'attività dei dipendenti (divieto assoluto e inderogabile)</p> <p>No se trattasi di controllo "difensivo" e il controllo dell'attività lavorativa è solo incidentale. L'installazione dell'impianto deve essere comunque preceduta dall'accordo con le r.s.a. ovvero dall'autorizzazione amministrativa della D.P.L. e con l'informazione specifica di avvenuta installazione delle apparecchiature fatta nei confronti dei dipendenti</p>	<p>Provvedimento Garante Privacy 9 aprile 2010</p>
<p>Utilizzo di computer portatili/palmari muniti di</p>	<p>Si lo strumento in questione risulta</p>	<p>risposta interpello Ministero del Lavoro 28/11/2006 n.</p>

<p>appositi programmi volto a registrare e successivamente inviare via internet al server aziendale l'avvenuta effettuazione delle varie visite presso clienti, memorizzandone data e ora. Con eventuale dotazione di apposita scheda sim è possibile, inoltre, verificare gli spostamenti materialmente compiuti dai lavoratori</p>	<p>potenzialmente utilizzabile per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti. E' necessario l'accordo con le r.s.a. ovvero l'autorizzazione della D.P.L. .</p>	<p>25/I/0006585</p>
<p>Rilevazione delle presenze: - in generale con un sistema elettronico - attraverso le impronte digitali del dipendente</p>	<p><input type="checkbox"/> No in quanto registra dati estranei alla prestazione lavorativa ed è attivato di volta in volta dallo stesso lavoratore</p> <p><input type="checkbox"/> Si se si tratta di un so generalizzato</p> <p><input type="checkbox"/> No se solo nei confronti di quei dipendenti che abbiano, in virtù delle mansioni ad essi assegnate, la necessita di accedere ad aree meritevoli di particolare protezione</p>	<p>Trib. Milano 26 marzo 1994</p> <p>Prov. Garante Privacy 21 luglio 2005; Newsletter Garante Privacy 3 agosto 2006 mn. 280</p> <p>Prov. Garante Privacy 15 febbraio 2008</p>
<p>Apparecchiature di controllo del costo del servizio telefonico</p>	<p><input type="checkbox"/> Si se viene controllata anche l'attività del lavoratore</p> <p><input type="checkbox"/> No se il controllo ha lo scopo di consentire una più corretta imputazione contabile dei costi delle linee telefoniche, ma non implica alcun collegamento tra l'attività lavorativa dei singoli dipendenti e l'uso dell'apparecchio telefonico</p>	<p>Risposta interpello Ministero del lavoro 6/06/2006 n. 25/I/0000218</p>
<p>Sistemi di geolocalizzazione collocati sui veicoli aziendali</p>	<p><input type="checkbox"/> Si se non vi è stato previo accordo con i sindacati o</p>	<p>newsletter Garante Privacy 16 dicembre 2010 n. 344</p>

dei lavoratori tramite impianto GPS	autorizzazione della DPL	
Sistemi che consentano al provider di riconoscere quale lavoratore effettui collegamenti internet	<input type="checkbox"/> No se si tratta di controllo difensivo <input type="checkbox"/> Si se si monitora l'attività lavorativa del singolo dipendente	Trib. Milano 14 giugno 2001 Cass. 22 febbraio 2010 n. 4375

Sanzioni

Per l'inosservanza delle disposizioni in materia di apparecchi di controllo (art. 4 e 38 L. 300/70; artt. 114 e 171 D.lgs 196/2003), a meno che il fatto non costituisca un reato più grave, è prevista l'ammenda da € 154 a € 1.549, oppure l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene sono applicate congiuntamente ed inoltre, qualora la pena dell'ammenda sia inefficace, il giudice può quintuplicarla.

Per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di videosorveglianza è prevista la sanzione amministrativa, da €30.000,00 a € 180.000,00 (art. 162, comma 2 ter D.lgs 196/2003).

Fac simile istanza DPL

DITTA

Marca
Da
Bollo

Spett.le
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI

OGGETTO: ISTANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300

__I_ sottoscritto _____, in qualità di Legale Rappresentante dell' esercizio _____, con sede in _____, via _____ n. _____ P.I. e/o C.F. _____

PREMESSO

1. che per esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza antirapina;
2. che non è presente alcuna Rappresentanza Sindacale in azienda;
3. che il numero dei dipendenti attualmente in forza all' azienda è pari a ____ (_____);
4. che verranno installate n. _____ (_____) telecamere fisse o mobili su

_____ pareti interne del _____ in modo da permettere una visione globale delle persone che entrano ed escono dal locale, degli scaffali contenenti merce esposta al pubblico, degli spazi destinati alla vendita e alla sosta del pubblico, e n. _____ (_____) telecamere fisse all' esterno dei locali;

5. che le registrazioni verranno conservate nel rispetto del punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 Aprile 2004, pubblicato sul bollettino n. 49 dell' Aprile 2004 e comunque non oltre 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell' esercizio per ferie e varie;

6. che non verranno in alcuna maniera ripresi tramite telecamere i posti fissi di lavoro e i dipendenti.

Per tramite della presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento,

CHIEDE

Il rilascio dell' autorizzazione per l'installazione delle apparecchiature audiovisive, così come previsto dall' articolo 4 delle legge 20 Maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

_____ li _____

In fede

(timbro e firma)

Documenti da allegare alla presente domanda

- 1) n. 2 marche da bollo da € 14,62 n. 1 da applicare sulla domanda e n. 1 per il rilascio dell' autorizzazione.
- 2) planimetrie dei locali con evidenziato il posizionamento delle telecamere e relativo raggio d' azione.
- 3) descrizione dell' impianto di videosorveglianza, che riassume le caratteristiche tecniche e funzionali dell' impianto utilizzato e delle relative prestazioni: caratteristiche della telecamera, tipologia di supporto, capacità e modalità di conservazione delle immagini, caratteristiche del videoregistratore.
- 4) visura Camera di commercio o fotocopia del registro – imprese.

Pietro Manzari

 **Fondazione
Studi**